

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare gli articoli da 61 a 65 relativi all'Asse 4, Leader dei programmi di sviluppo rurale;

VISTO in particolare l'articolo 62, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005 che statuisce che i gruppi di azione locale (di seguito GAL) selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia di sviluppo locale;

VISTO il programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013, approvato con la decisione C(2007) 5715 della Commissione Europea del 20 novembre 2007, che nell'ambito del paragrafo 5.3.4 Asse 4 –Leader definisce i GAL come i soggetti che propongono e hanno la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale e, tra gli altri, devono garantire la capacità di selezionare i progetti da finanziare, compresi i progetti di cooperazione, assumendo la responsabilità delle decisioni e dell'attività di verifica e controllo;

VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (di seguito regolamento generale del PSR) come modificato con decreto del Presidente della Regione 266/2011 e relativamente agli allegati e alle disposizioni tecniche delle schede di misura modificato con i decreti del direttore del Servizio sviluppo rurale: n. 477/2011, n. 2178/2011 e n. 112/2012;

VISTO l'articolo 74 (Gruppi di Azione Locale) comma 2 del regolamento generale del PSR che attribuisce al GAL, in persona del suo organo collegiale, la responsabilità e la competenza per le decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili;

VISTO l'articolo 12 (Bandi per l'accesso individuale) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) che prevede che i bandi per l'accesso individuale sono predisposti dalle strutture responsabili di misura in collaborazione con gli uffici attuatori e sono approvati con provvedimento dell'autorità di gestione;

VISTO l'articolo 26 (Ammissibilità delle domande di aiuto) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) del regolamento generale del PSR che prevede che l'Ufficio attuatore pubblici sul BUR l'elenco delle domande ammissibili;

VISTO l'articolo 29 (Graduatorie) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) del regolamento generale del PSR che prevede che, a seguito della pubblicazione sul BUR delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 26, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione :

- a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
- b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili;
- c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28;

VISTO l'articolo 84 (Norma di rinvio) del Capo I (Attuazione della strategia di sviluppo locale) del Titolo IV (Attuazione dell'Asse 4 (Leader) del PSR) del regolamento generale del PSR che statuisce che per quanto non specificatamente previsto dal Titolo IV medesimo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo II (Accesso individuale);

VISTO che il GAL non è individuato nell'Allegato B del regolamento generale del PSR né come ufficio attuatore, né come struttura responsabile di misura, è necessario modificare l'articolo 84 del regolamento generale del PSR nel modo seguente:

-escludendo l'applicazione dell' articolo 26 all'Asse IV;

-prevedendo che i bandi sono predisposti e adottati dal GAL;

-prevedendo che, nel caso di domande di aiuto rivolte al GAL, agli adempimenti attribuiti dal Titolo II alle strutture responsabili di misura e agli uffici attuatori provvede il GAL stesso;

-prevedendo di estendere anche al GAL , attraverso un proprio provvedimento, gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 29;

CONSIDERATO inoltre che il GAL, per l'attuazione della misura 431, si trova ad affrontare spese per servizi postali, valori bollati e controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di

atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 ai sensi dell'articolo 71 del decreto medesimo che, vista l'esiguità di importo, sono pagate in contanti;

VISTE le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (anno 2010)" adottate dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e in particolare il paragrafo 2.13 in cui si prevede che il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e comunque per importi non superiori a 500 euro IVA compresa per singolo bene/servizio;

RITENUTO di modificare l'articolo 88 (Disposizioni specifiche in materia di costi ammissibili) del regolamento generale del PSR per il GAL, limitatamente alla Misura 431, ammettendo il pagamento in contanti esclusivamente per valori bollati, servizi postali e controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 ai sensi dell'articolo 71 del decreto medesimo, nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e comunque per importi non superiori a 500 euro IVA compresa per singola tipologia di spesa;

VISTO l'articolo 38, comma 2 (Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento) del regolamento generale del PSR che afferma che il procedimento per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento si conclude con il provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore;

RITENUTO necessario specificare allo stesso comma 2, dell'articolo 38 citato, anche quando il procedimento, per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento, ha inizio dal momento che gli articoli 40 (Liquidazione dell'anticipo), 41 (Domande di acconto per stati di avanzamento) e 42 (Domanda di saldo) del regolamento generale del PSR prevedono la presentazione di una domanda in formato elettronico sul SIAN e successivamente, nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio, la presentazione all'ufficio attuatore della copia cartacea della domanda stampata e rilasciata a portale;

RITENUTO di modificare l'articolo 38 (Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento), comma 2 del regolamento generale del PSR specificando che il procedimento ha inizio con la presentazione all'ufficio attuatore della copia cartacea della domanda stampata e rilasciata a portale ai sensi degli articoli 40, comma 2, 41, comma 2 e 42, comma 2 del medesimo regolamento;

VISTO l'articolo 49 (Impegni accessori nelle misure a investimento) del regolamento generale del PSR dove al comma 1, lettera b) tra gli altri impegni, è indicato il rispetto dei termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;

CONSIDERATO che la decisione individuale di finanziamento ha un contenuto ampio e alla lettera d), dell'articolo 32 (Decisione individuale di finanziamento nell'accesso individuale) del regolamento generale del PSR è indicato che nella stessa decisione siano precisati i termini, senza però indicare la natura degli stessi;

RITENUTO necessario precisare che i termini che devono essere rispettati come impegno accessorio nella decisione di finanziamento siano quelli relativi all'inizio e alla conclusione delle operazioni ;

RITENUTO di modificare l'articolo 49 (Impegni accessori nelle misure a investimento) al comma 1, lettera b) del regolamento generale del PSR specificando che costituisce impegno accessorio il rispetto dei termini di inizio e conclusione delle operazioni indicati nella decisione individuale di finanziamento;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento recante il regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto, n. 277;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2000, n. 7 recante Testo unico delle norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso;

VISTO lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate, il regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di dare esecuzione alla presente deliberazione con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE